

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Nella seduta del 09/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente intende far valere il proprio diritto incondizionato all'estinzione volontaria del contratto di conto corrente del quale è titolare. Il ricorrente domanda, conseguentemente, che il saldo debitorio esistente resti cristallizzato alla data di pervenuta efficacia del recesso (comunicato con raccomandata A/R in data 5 febbraio 2016) e che siano dichiarate illegittime tutte le spese e competenze addebitate dalla Banca successivamente al perfezionarsi della volontà di chiusura del conto corrente. Il ricorrente richiede che la chiusura del conto abbia efficacia a far data dal 20 febbraio 2016 (ovvero nel termine trascorso di 15 giorni dalla disdetta come previsto dall'art. 1855 c.c.) o da altra data ritenuta di giustizia. L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, dichiara di aver provveduto alla chiusura del rapporto, di aver ricalcolato il saldo a debito al 31 marzo 2016 chiedendo al Collegio di ritenere cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In tema di mancata o ritardata chiusura del conto corrente, si è pronunciato in diverse occasioni l'Arbitro Bancario e Finanziario, il quale ha ribadito il principio secondo cui la banca non può disattendere la richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, stante il

diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato riconosciuto al correntista ai sensi dall'1855 e dall'art. 1845 c.c., precisando altresì che *“la cessazione del rapporto di conto corrente si produce per effetto della dichiarazione recettizia del correntista”* (Coll. Milano dec. n. 1267 del 16 giugno 2011; Coll. Roma, dec. del 29 ottobre 2010, n. 1196). L'effetto di chiusura del rapporto segue, dunque, alla sola dichiarazione recettizia del cliente, a prescindere, peraltro, dall'eventuale esistenza di un saldo negativo del conto. L'esercizio di tale diritto (di recesso ex art. 1855 c.c.) non può essere vanificato dalla condotta della banca che, affermandosi creditrice del cliente, mantenga aperto il conto. Condotta, quest'ultima, che vale, altresì, a snaturare lo stesso strumento del conto corrente, in quanto esso, ormai privo di movimentazioni, finisce per ridursi solamente a fonte di voci di costo a carico del cliente. Di qui si è censurata come illegittima la prassi, seguita da numerosi intermediari, di rifiutare la chiusura del conto e mantenere dunque in vita il rapporto in ragione dell'esistenza di un saldo negativo a carico del cliente. La banca è infatti tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, dandovi seguito entro un termine ragionevole e congruo rispetto all'espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all'art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l'esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato). Né, l'intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall'esercizio del recesso), dovendo tenere indenne costui dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, anche alla luce dei doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza professionale (art. 1176 co. II c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente. Coerentemente con tali principi, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la banca resistente, ricevuta la richiesta di estinzione del conto il 20 febbraio 2016 da parte del ricorrente, non avesse alcun diritto di mantenere ulteriormente in vita il rapporto e continuare ad addebitare spese e interessi passivi a carico di costui, pertanto dispone che i conteggi relativi alla chiusura del conto siano effettuati da tale data.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che i conteggi relativi alla chiusura del conto siano effettuati alla data del 20/02/2016, con conseguente restituzione di quanto eventualmente addebitato in eccesso a titolo di spese e competenze.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA